



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 4/26

Dec. n. 4/26

Il giorno 8 maggio 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,
70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

1) MAZZOLA Roberto, nato *omissis*, tesserato e licenziato 2026 con il M.C. "DYNAMIC TRIAL" (del quale è il PRESIDENTE), con tessera n. 26052233 e licenza fuoristrada n. G04886;

2) M. D., nato *omissis*, tesserato e licenziato 2026 con il M.C. "DYNAMIC TRIAL" con tessera n. 26052242 e licenza Mini-offroad n. X06121;

3) RIVA Dorianò, nato *omissis*, tesserato e licenziato 2026 con il M.C. "DYNAMIC TRIAL" con tessera n. 25053581 e licenza di assistente trial n. Y05044;

Incolpati di:

"violazione degli artt. 1 e 9 (rifiuto di presentazione personale e di atti) del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, convocati dalla Corte Federale

di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello con e-mail del 13.11.2025 e contestuale link per il collegamento sulla piattaforma telematica "Zoom Meeting" – inviati agli indirizzi estratti dall'archivio federale (info@hygeiamazzola.it per Roberto Mazzola e D.M., e chiarariva9701@gmail.com per Dorianò Riva) - all'udienza del 24 novembre 2025 non si presentavano, né tantomeno facevano pervenire alcuna giustificazione della propria assenza".

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 12 marzo 2026, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di MAZZOLA Roberto, M.D. e RIVA Dorianò al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.

In data 13 marzo 2026 veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., con cui era disposta la citazione per l'udienza dell'8 maggio 2026, regolarmente notificato ai deferiti a mezzo posta elettronica.

All'udienza dell'8 maggio 2026, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, assenti i deferiti, veniva disposta l'apertura del dibattimento.

Il Procuratore Federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 6 (sei) per M. D., e la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei) per MAZZOLA Roberto e RIVA Dorianò.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

FATTO

La vicenda trae origine da un precedente procedimento sportivo promosso nell'interesse del pilota Niccolò Capecchi contro il pilota D. M.. L'oggetto del contendere riguardava presunte irregolarità avvenute il 27 e 28 settembre 2025 a Fiumalbo, in occasione di una gara del Campionato Italiano Minitrial.

Con decisione n. 20/25 del 16 ottobre 2025, il Giudice Sportivo Nazionale rigettava l'istanza depositata dai genitori di Niccolò Capecchi, i quali, a loro volta, proponevano reclamo.

Nel corso del giudizio d'appello, la Corte sportiva disponeva l'attività istruttoria che ha dato poi origine ai fatti oggetto dell'odierno procedimento disciplinare. Ed infatti, con provvedimento del 13 novembre 2025, il Giudice di secondo grado, accogliendo la richiesta di escussione testi formulata dalla difesa dell'appellante, disponeva l'audizione dei signori Leonardo Valenti, Dorian Riva, D. M. e Roberto Mazzola (quest'ultimo anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore D.). Senonché, sebbene ritualmente citati a presentarsi davanti al Collegio per essere auditi come testimoni, all'udienza del 24 novembre 2025 veniva escusso il solo Valenti, in quanto Riva, Mazzola Roberto e M. D., risultavano assenti e non giustificati.

Pertanto, il 5 gennaio 2026, i legali di Niccolò Capecchi depositavano un esposto alla Procura Federale, segnalando la mancata comparizione dei tre convocati all'udienza del 24 novembre 2025, sostenendo che l'assenza fosse finalizzata ad ostacolare l'accertamento dei fatti.

La Corte Federale d'Appello, con la decisione n. 4/25 depositata il 12 gennaio 2026, rigettava l'appello di Capecchi e, nella parte motiva, rilevava espressamente la condotta dei signori Mazzola e Riva: *"In ultimo, questa Corte non può non rilevare che il sig. Roberto Mazzola, padre del pilota minorenn D., nonché lo stesso, così come il minder sig. Dorian Riva, seppur ritualmente citati a presentarsi personalmente davanti al Collegio per essere sentiti, senza comunicare alcunché e senza opporre alcun impedimento legittimo, non abbiano né risposto alla citazione né adempiuto al loro dovere di presentazione, sicché per tali ragioni dispone di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza."*

La Procura Federale il 13 gennaio 2026 iscriveva l'odierno procedimento a carico di Roberto Mazzola, D.M. e Dorian Riva, per l'ipotesi in epigrafe rubricata, avviando l'attività di indagine.

Ricevuta il 9 febbraio 2026 la notifica dell'informazione di cui all'art. 102.4 RdG, il Mazzola Roberto con mail del 17 febbraio 2026, si scusava per il ritardo del riscontro e si riportava - allegandola - ad una precedente comunicazione trasmessa al Giudice Sportivo Nazionale (nel giudizio di primo grado), con la quale aveva giustificato la condotta del figlio D. per i fatti di Fiumalbo.

Notificati l'atto di deferimento e la convocazione per la trattazione del processo, gli incolpati all'udienza dell'8 maggio 2026 decidevano di rimanere assenti.

Motivazione

A disamina delle evidenze raccolte dal Procuratore Federale e acquisite in dibattimento, appare evidente la responsabilità dei deferiti MAZZOLA Roberto e RIVA Dorianò in ordine all'illecito contestato. A diversa conclusione si perviene in ordine alla posizione del minore M.D., per quanto di seguito argomentato.

Preliminarmente, si osserva che il rifiuto *ingiustificato* di comparire dinanzi gli Organi di Giustizia o alla Procura Federale, integra una violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e collaborazione che legano i tesserati all'ordinamento sportivo e agli organi federali di cui all'art. 1 RdG, quest'ultimo previsivo dell'obbligo espressamente sancito all'art. 9 RdG, risultando aggravata la condotta del tesserato intesa ad ostacolare l'accertamento dei fatti nell'ambito del procedimento disciplinare.

Nel giudizio che ci occupa, risultano versate in atti le due comunicazioni digitali - aventi ad oggetto l'audizione di teste - inviate il 13.11.2025 dalla Segreteria Organi di Giustizia FMI, rispettivamente a D. e Roberto Mazzola, quest'ultimo in proprio e n. q. di esercente la responsabilità genitoriale (ore 16:01), e a Dorianò Riva (ore 16:09). Nel corpo delle email era riportato anche il link di collegamento per la loro partecipazione in videoconferenza alla udienza del 24 novembre 2025.

Giova precisare che entrambe le comunicazioni risultano correttamente inviate agli indirizzi di posta elettronica conservati agli archivi informatici della Federazione, dovendosi, quindi, presumere, proprio in ragione del rapporto di

tesseramento in atto al momento della celebrazione del procedimento d'Appello, che i convocati siano stati pienamente informati della citazione testimoniale che li riguardava.

Trattandosi di documenti informatici, questo Collegio ne riconosce dunque piena valenza probatoria, in quanto non disconosciuti.

Le risultanze documentali, pertanto, appaiono più che sufficienti a fondare il "confortevole convincimento" che gli incolpati abbiano deciso volontariamente di sottrarsi al dovere di presentarsi dinanzi la Corte sportiva d'Appello all'udienza del 24 novembre 2025.

Il comportamento dei deferiti è dunque contrario, per *tabulas*, ai principi deontologici che sovrintendono ai rapporti con gli Organi di Giustizia sportiva, integrando pienamente le violazioni contestate dalla Procura.

Diversa è la valutazione in ordine alla posizione del minore M.D., per il quale il Collegio ritiene si debba pervenire ad un proscioglimento, in quanto non vi è ragionevole certezza dell'addebito ascrittogli.

Non risulta provato infatti che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza della convocazione disposta dalla Corte sportiva d'Appello, in quanto la comunicazione contenente la citazione come teste, è pervenuta al medesimo indirizzo di posta elettronica del genitore Mazzola Roberto. Pertanto, in assenza della prova che la citazione a teste abbia raggiunto la sfera di conoscibilità dell'interessato, si impone di risolvere il dubbio oggettivo a vantaggio dell'incolpato.

Ai fini della determinazione delle sanzioni, si deve naturalmente tener conto dell'entità delle condotte e delle circostanze concrete in cui esse si sono verificate, applicando i criteri di proporzionalità e adeguatezza che informano l'ordinamento disciplinare sportivo.

A tale proposito, il Collegio osserva che la condotta contestata a Mazzola Roberto e Riva Dorianò si è concretizzata in un unico episodio di mancata comparizione, in assenza di ulteriori condotte ostruzionistiche.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, in parziale adesione alle richieste del Procuratore Federale, e stante l'assenza di precedenti disciplinari,

pare congruo comminare ad entrambi i deferiti la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due).

PQM

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 9, 29, 44.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

1) MAZZOLA Roberto, nato *omissis*, tesserato e licenziato 2026 con il M.C. "DYNAMIC TRIAL" (del quale è il PRESIDENTE), con tessera n. 26052233 e licenza fuoristrada n. G04886,

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due): fine sanzione l'8 luglio 2026.

3) RIVA Dorianò, nato *omissis*, tesserato e licenziato 2026 con il M.C. "DYNAMIC TRIAL" con tessera n. 25053581 e licenza di assistente trial n. Y05044,

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 2 (due): fine sanzione l'8 luglio 2026.

Assolve, mancando la prova della responsabilità disciplinare:

2) M. D., nato *omissis*, tesserato e licenziato 2026 con il M.C. "DYNAMIC TRIAL" con tessera n. 26052242 e licenza Miniroad n. X06121.

Depositato il 14 maggio 2026

Avv. Paolo De Matteis.
PRESIDENTE T.F.

Il Giudice estensore
Avv. Aurelia Panetta



Si comunichi a cura della Segreteria a;

Mazzola Roberto;
Riva Dorianò;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Commissari di Gara;
Gruppo Direttori di Gara;
Settore Tecnico Sportivo;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Ufficio Fuoristrada;
Motoclub di appartenenza;
Co. re. Lombardia;
Ufficio Comunicazione FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514

giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it

www.federmoto.it